

### Verbale di accordo

Il giorno 21 aprile 2011 alle ore 13.30 presso la sede dell'Unione Confcommercio  
Imprese per l'Italia Milano, Lodi e Monza-Brianza

tra

**IGPDecaux S.p.a.**, rappresentata da Fabrizio du Chéne de Vére e Ezio Toso con  
l'assistenza dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi e  
Monza-Brianza in persona di Emanuela Cambrini

e

**SLC-CGIL** in persona di Giulia Bonelli con delega della **FILCAMS-CGIL**  
**nazionale**

e

**FISASCAT-CISLNazionale** in persona di Daniela Rondinelli

e

**UILTUCS-UIL** in persona di Roberto Ciccarelli con delega della **UILTUCS-UIL**  
**nazionale**

e

le **R.S.A./R.S.U.**

premesse

che con lettera del 31 marzo 2011 IGPDecaux S.p.a. - tramite l'Unione  
Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi e Monza-Brianza ha avviato la  
procedura prevista dagli artt. 4 e 24 L. 223/91, in relazione al licenziamento


collettivo di 22 lavoratori eccedenti presso le sedi di Assago, Buccinasco, Roma, Torino, Napoli e Bologna;

- che i motivi del ricorso alla procedura, evidenziati nella comunicazione d'avvio, sono stati dettagliatamente illustrati dalla Società nel corso dell'esame congiunto tenutosi in data odierna, nel corso del quale ha fornito alle OO.SS. tutte le informazioni richieste;
- che nel corso dell'esame congiunto la Società ha evidenziato come sia prevedibile che l'attuale situazione di crisi perduri per tutto il 2011 e probabilmente anche per il 2012 e il 2013;
- che le OO.SS. e le R.S.A./R.S.U., preso atto della situazione di crisi e della necessità di una modifica organizzativa dell'assetto della forza lavoro, finalizzato al contenimento dei costi e all'aumento della produttività, hanno proposto a IGPDcaux di ricorrere a strumenti alternativi ai licenziamenti e in particolare nella riduzione collettiva e generalizzata di orario attuata mediante stipulazione di un contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 1 D.L. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. 863/84, e dell'art. 5 D.L. 148/93, convertito con modificazioni dalla L. 236/93;
- che la Società, pur confermando tutte le ragioni che hanno determinato l'avvio della procedura di riduzione del personale, dopo ampia discussione con le OO.SS. e le R.S.A./R.S.U., si è dichiarata disponibile a ricorrere al contratto di solidarietà;
- che per quanto riguarda l'attività di *back office* della sede di Bologna la società su richiesta delle Organizzazioni Sindacali ha posticipato al 30 novembre la data di trasferimento delle attività ivi svolte presso i *back office* di Roma e Assago;
- che la Società applica il C.C.N.L. per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
- che la Società intende mantenere il suo abituale impegno nella valorizzazione e crescita professionale dei dipendenti anche in un'ottica di formazione

Du





F.



- continua volta anche ad incrementare la produttività e la competitività;
- che l'organico complessivo aziendale è composto, esclusi i dirigenti, da 295 unità, di cui 28 quadri, 140 impiegati e 127 operai, così distribuiti: 121 dipendenti (21 quadri e 100 impiegati) nella sede di Assago; 84 dipendenti (3 quadri, 17 impiegati e 64 operai) nell'unità produttiva di Buccinasco; 45 dipendenti (2 quadri, 16 impiegati e 27 operai) nell'unità produttiva di Roma; 22 dipendenti (2 impiegati e 20 operai) nel centro di lavoro di Napoli; 10 dipendenti (1 quadro, 1 impiegato e 8 operai) nel centro di lavoro di Torino; 6 dipendenti (1 quadro, 3 impiegati e 2 operai) nel centro di lavoro di Bologna; 5 dipendenti (1 impiegato e 4 operai) nel centro di lavoro di Genova; 2 dipendenti (entrambi operai) nel centro di lavoro di Firenze;
  - che l'orario normale di lavoro è di 38,50 ore, distribuito su 5 giorni, di cui 4 giorni a 8 ore e 1 giorno a 6,50 ore;

**ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue**

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) al fine di evitare i licenziamenti denunciati con la comunicazione d'avvio della procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/91 di cui in premessa, le parti dichiarano di intendere fare ricorso allo strumento del contratto di solidarietà difensivo, di cui all'art. 1 D.L. 726/1984 (convertito con modificazioni nella L. 863/84) e all'art. 5 D.L. 148/93 (convertito con modificazioni dalla L. 236/93) e successive modifiche e integrazioni, strumento ritenuto idoneo al superamento della situazione di crisi descritta nella lettera d'avvio della procedura;
- 3) al contratto di solidarietà accederanno tutti i lavoratori della Società, di tutte le unità produttive, anche se assunti a tempo determinato, e dunque complessivamente 295 dipendenti, di cui 28 quadri, 140 impiegati e 127 operai, la cui collocazione è descritta nelle premesse del presente accordo;

124        F.


- 4) la riduzione di orario sarà di 2,50 ore settimanali, riparametrata per i dipendenti assunti a tempo parziale, come da tabella che si allega al presente accordo e ne costituisce parte integrante;
- 5) il contratto di solidarietà avrà una durata di 24 mesi, dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2013; tuttavia le parti si impegnano ad attivare su base semestrale un tavolo per l'esame congiunto della situazione aziendale; nel corso di tali incontri IGPDcaux si impegna a informare le OO.SS. e le R.S.A./R.S.U., in un'ottica di trasparenza e collaborazione, sull'andamento del mercato e sulla situazione della Società, con particolare riguardo alle prospettive di crescita, comunicando le previsioni. All'esito di questi incontri le parti valuteranno l'adozione di eventuali strumenti alternativi o aggiuntivi rispetto a quelli oggi concordati e – se la situazione aziendale dovesse essere sensibilmente migliorata, ovvero fosse prevista una forte ripresa nel corso del 2012 e/ o del 2013 - le parti valuteranno l'opportunità di porre termine al regime di solidarietà o modificarne le modalità di attuazione prima della scadenza pattuita;
- 6) la riduzione dell'orario di lavoro avverrà, di norma, in misura di 30 minuti al giorno per ogni giornata di lavoro; nel caso di lavoratori part-time la riduzione verrà proporzionalmente ridotta, ma sarà sempre distribuita uniformemente sulle cinque giornate lavorative; la riduzione avverrà di norma attraverso l'anticipo di 30 minuti dell'orario di uscita, salvo diverse esigenze di carattere tecnico-organizzativo da verificare, con le RSA/RSU, con riferimento ai diversi settori aziendali; eventuali deroghe all'orario concordato saranno possibili nel rispetto degli accordi aziendali e delle prassi vigenti in azienda in materia di distribuzione dell'orario di lavoro e di flessibilità;
- 7) con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 comma X D.L. 148/93 (convertito con modificazioni nella L. 236/93), le parti, dandosi reciprocamente atto che il ricorso al lavoro straordinario è in certa misura

24

coesistente all'andamento della produzione, dal momento che le caratteristiche particolari dei servizi offerti dall'azienda rendono necessari imprevisti e repentini aumenti del flusso di lavoro, a seguito dell'acquisizione di commesse sempre più orientate al c.d. *last minute*, convengono che in caso di esigenze di maggior lavoro, verrà incrementato l'orario di lavoro nei reparti e uffici interessati, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale di 38,50 ore settimanali; nell'ottica di riduzione del ricorso al lavoro straordinario da tempo intrapresa dalla Società al fine di razionalizzare il lavoro e contenerne i costi, si conviene che tale limite potrà essere superato solo in relazione a situazioni contingenti e non pianificabili;

- 8) le parti si danno atto che particolari condizioni produttive relative a picchi di lavoro o particolari commesse potranno richiedere l'impiego temporaneo di personale in somministrazione, a cui la Società potrà fare ricorso in deroga a quanto stabilito dall'art. 20, comma V, lett. b) D.Lgs. 276/03; in caso di stipulazione di nuovi contratti di somministrazione/tempi determinati o di rinnovo di quelli attualmente vigenti, le parti, in virtù delle buone prassi in essere, manterranno il confronto attivo con le RSA/RSU;
- 9) la riduzione dell'orario di lavoro comporterà che, come previsto dalla legge, per la durata del contratto di solidarietà ogni elemento della retribuzione a carico della Società verrà ridotto in proporzione con l'orario di lavoro; le quote di trattamento di fine rapporto, nella misura dell'intera retribuzione persa, saranno accantonate con addebito all'INPS;
- 10) IGPDecaux presenterà agli enti preposti apposita istanza rivolta ad ottenere l'erogazione da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del contributo di solidarietà;
- 11) IGPDecaux anticiperà mensilmente ai lavoratori l'importo del contributo di solidarietà spettante agli stessi ai sensi di legge, pari al 25% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario, salvo poi recuperarlo

rsu



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones below.

su quanto gli verrà versato a tale titolo dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

- 12) per quanto riguarda la situazione relativa al back office di Bologna, il cui trasferimento presso le sedi di Roma ed Assago è stato inderogabilmente fissato al 30 novembre 2011, le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre al fine di valutare ogni utile soluzione finalizzata a ridurre per i lavoratori interessati le conseguenze derivanti dal suddetto trasferimento;
- 13) le parti si danno inoltre atto di aver condotto nel rispetto delle norme di legge e di aver esaurito la procedura di cui all'art. 4 della Legge 223/91, che deve considerarsi conclusa con esito positivo ai sensi dell'art. 5 comma 4 della citata legge.

Per IGPDecaux Spa

*Fabrizio D'Amico*

Per l'Unione Confcommercio

Per SLC CGIL / Filcams-CGIL

*Roberto Fichera*

Per FISASCAT- CISL

*Aurelio Randi*

Per UILTUCS-UIL

*Roberto Fichera*

*Aurelio Randi*

Per la RSA/RSU

*Stefano Lilla*

*Giuseppe Spini*

*Gianni Mezzini*

*Roberto Fichera*

*Roberto Fichera*

*Roberto Fichera*

*ll*